

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 37 del 19/05/2014

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA
DEL TAR EMILIA-ROMAGNA-BOLOGNA N. 601 DEL 06/09/2013**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

(X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

() decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 19/05/2014

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione nr. 37 del 19/05/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e ai seguenti uffici:
- Settore 2 – Servizi Finanziari -

Dalla Residenza Comunale, li 26/05/2014

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Deliberazione C.C. n. 37 del 19/05/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di maggio, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 21:18 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	TONTI TIZIANO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	DEL PRETE ENRICO	P
BENELLI GASTONE	G	DEL CORSO PIERANGELO	A
FILIPPINI EMILIO	P	LORENZI FABIO	A
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	GAUDENZI SIMONA	A
SABATTINI LAURA	P	CECCHINI MARCO	A
PICCIONI GIOVANNA	P	CASANTI FILIPPO	P
CAVOLI ALBERTO	P	LATTANZIO GIUSEPPE	P
GALLI SEVERINO	P		

PRESENTI N 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Consigliere Benelli è assente giustificato.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli Assessori: SANCHI ANNA MARIA, UBALDUCCI GIOVANNA, GALVANI GIAMPIERO, SIGNORINI FABRIZIO.

Il Vice Sindaco CIBELLI è assente.

Sono, altresì, presenti il Dott. Deluigi, Dirigente del Settore 1 e il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Bartolucci.

Sono nominati scrutatori: *****

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 36 (proponente: Assessore Ubalducci) predisposta in data 07/04/2014 dal Dirigente Fabio Tomasetti;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 16/04/2014 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 dott. Fabio Tomasetti;
- b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 06/05/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Pierpaolo Deluigi;

Gli interventi relativi alla discussione unificata dei punti 5) e 6) all'O.D.G., sono riportati nella deliberazione di CC. n. 36 del 19/05/2014;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

Consiglieri presenti e votanti n. 12,
Voti favorevoli.....n. 11 (Maggioranza più i Consiglieri Casanti e Lattanzio di O.C.),
Voti contrarin.01 (Il Consigliere Del Prete di A.S.L.),
Astenuiti.....n. =;

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 36

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza proposta dal Presidente, con voti:

Consiglieri presenti e votanti n. 12,
Voti favorevoli.....n.11 (Maggioranza più i Consiglieri Casanti e Lattanzio di O.C.),
Voti contrarin.01 (Il Consigliere Del Prete di A.S.L.),
Astenuiti.....n. =;

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 07/04/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “*un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali*”;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una

- semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva ancorchè provvisoriamente;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile e opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- con atto notificato in data 15/04/2005 le società “Gamma Group S.p.a.” con sede a Mondaino (RN) in Via Borgo, 68/70, codice fiscale 03317670408 e “Sun Time s.a.s. di Pavon Mabelka & C.” con sede a Cattolica in Via Cabral, 26/E, codice fiscale 03358390403, proponevano ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna – R.G. n. 591/2005 - per l'accertamento *“del diritto delle Società ricorrenti alla restituzione degli importi dalle stesse corrisposti al Comune di Cattolica per oneri di urbanizzazione e monetizzazione di due posti auto per il rilascio del permesso di costruire per il cambio di destinazione d'uso da “commercio al dettaglio” – B 2.1 – ad “artigianato dei servizi alla persona” B 3.1 di n. 2 unità immobiliari ubicate in Cattolica Via Cabral nonché per la conseguente condanna del medesimo Comune di Cattolica alla restituzione di detti importi di cui sopra, oltre interessi dalla notifica del presente atto al saldo – vinte le spese”*;
- sono state pagate somme a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria ammontanti ad € 8.352,16 ed a titolo di monetizzazione n. 2 posti auto di tipo P3 ammontanti ad € 14.928,00, per un totale pari ad € **23.280,16**, versate in data 18/03/2004 dalla società “Sun Mania snc di Gurgone Franco & C.”, come da ricevuta presentata ai fini del rilascio del permesso di costruire n. 36 del 19/03/2004;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 27/04/2005 si stabiliva di resistere

nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Gaetano Rossi del Foro di Rimini del patrocinio dell'Amministrazione;

- il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo l'inammissibilità del ricorso e comunque in subordine il suo rigetto nel merito;
- con sentenza n. 601/2013 depositata il 06/09/2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Sezione Prima ha accolto il ricorso proposto dalle società Gamma Group S.p.A. e Sun Time s.a.s., condannando il Comune alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo di urbanizzazione e monetizzazione posti auto P3, incrementate degli interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di causa in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi € **3.000,00** oltre C.P.A. ed Iva;
- la sentenza di cui sopra, comunicata con nota dell'Avv. Gaetano Rossi del 10/09/2013, pervenuta via fax in data 11/09/2013, prot. n. 28468, non risulta essere stata notificata al Comune;

Vista la comunicazione prot. n. 29000 del 17/09/2013 dell'Avvocato coordinatore per la valutazione dell'opportunità di proporre appello al Consiglio di Stato, risposto con nota del Dirigente Settore 2 prot. n. 36116 del 20/11/2013;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 26/02/2014, è stato disposto di proporre appello avverso la sentenza del TAR Emilia-Romagna – Bologna – n. 601/2013 del 06/09/2013 conferendo l'incarico all'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico; appello poi notificato in data 12/03/2014;

Rilevato che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, peraltro impugnata, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di

verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti;

Vista la comunicazione prot. n. 8211 del 13/03/2014 del Segretario Comunale circa l'opportunità di procedere, nel più breve tempo possibile, alla predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti.....

DELIBERA

1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) – di dare atto che il collegio dei revisori ha proceduto in data 07/05/2014 a rilasciare apposito parere sulla congruità della proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

3) – di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo così ammontante:

OGGETTO	IMPORTO
Oneri di urbanizzazione secondaria versati il 18/03/2004	€ 8.352,16
Monetizzazione n. 2 posti auto P3 versati il 18/03/2004	€ 14.928,00
Interessi legali su € 23.280,16 dal 15/04/2005 (data proposizione)	€ 4.840,35

domanda giudiziale) al 30/06/2014 (data presunta del soddisfo)	
Spese di causa € 3.000,00 + CPA 4% + Iva 22%	€ 3.806,40
TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO	€ 31.926,91

derivante da sentenza del Tribunale Amministrativo Emilia-Romagna – Sezione Prima n. 601/2013, depositata il 06/09/2013, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4) – di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € **31.926,91** calcolato al 30/06/2014, graverà sul capitolo 4080001 “Rimborso oneri di concessione edilizia” del bilancio 2014;

5) – di demandare al Dirigente Settore 2 l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione delle somme indicate nella sentenza e riconosciute con il presente atto;

6) – di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.